



## POLITICA GLOBAL ANTITRUST E CONCORRENZA LEALE

**Somaschini** opera nel rispetto dei principi sanciti dalle norme nazionali ed internazionali poste a tutela della libera concorrenza e, quindi, nello svolgimento della propria attività, opera promuovendo una competizione leale. L'Azienda riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato ed è inoltre consapevole:

- dei rischi commerciali, patrimoniali, reputazionali e operativi che deriverebbero dall'assenza o inadeguatezza di regole e presidi organizzativi finalizzati a garantire il rispetto dei principi a tutela della libera concorrenza;
- delle gravi conseguenze che deriverebbero dalla violazione delle regole di concorrenza (sanzioni pecuniarie, nullità degli accordi, azioni civili per il risarcimento danni, responsabilità penale etc.) e conseguentemente, dell'importanza della messa in atto di un'adeguata attività di compliance antitrust.

Per questa ragione, Somaschini definisce in questa Politica, i principi ai quali i soggetti sotto indicati devono uniformarsi, nonché i comportamenti che devono essere tenuti per garantire il rispetto degli stessi.

La presente Politica è rivolta ad amministratori, dipendenti, consulenti ed a tutti coloro che operano in favore di Somaschini.

### Principi generali antitrust

Al fine di uniformarsi alla normativa antitrust, **Somaschini** si attiene ai seguenti principi di carattere generale:

- definisce e persegue la propria politica commerciale in totale autonomia rispetto ai concorrenti presenti sul mercato;
- opera esclusivamente in base alle proprie scelte strategiche e commerciali;
- non pone in essere comportamenti illeciti in particolare:
  - intese sia orizzontali (tra concorrenti) sia verticali (tra soggetti che operano ad un livello differente della catena distributiva) che consistano in accordi, pratiche concordate o decisioni di associazioni di imprese con le quali due o più imprese aderiscono ad una strategia comune idonea a limitare il loro comportamento autonomo sul mercato e che abbiano come oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato specifico;
  - atti di sfruttamento abusivo di posizione dominante, ove detenuta da Somaschini in un specifico mercato;
  - operazioni di concentrazione: che richiedano la preventiva autorizzazione della competente autorità antitrust senza avere ottenuto tale autorizzazione;
  - scambi di informazioni riservate con i propri concorrenti se non nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile e sulla base di contratti di confidenzialità preventivamente stipulati tra le parti interessate.

Firma: \_\_\_\_\_

Marzo 2019